



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0005414/SCL del 06/04/2017

COBAS

cobascuola@tiscali.it

UNICOBAS

unicobas.nazionale@pec.it

**Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca**

Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL

Sett : SCL

Pos. 757/17

Oggetto: Richiesta di parere del 27 marzo 2017 in merito alla formulazione dello sciopero nazionale breve di mansione delle attività connesse alla somministrazione e alla correzione delle prove Invalsi, per i giorni 3 e 9 maggio 2017 (Scuola primaria e Scuola Secondaria di secondo grado.)

Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 aprile 2017, su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto ha deliberato di precisare quanto segue.

Come noto, il d.l n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/12, art. 51, comma 2, ha sancito che la partecipazione alle "rilevazioni" nazionali degli apprendimenti affidati all'Invalsi deve considerarsi "attività ordinaria di istituto".

Come prima e immediata conseguenza è da escludere, pertanto, la possibilità di qualificare l'astensione dalle suddette attività come sciopero delle mansioni o esecuzione parziale della prestazione lavorativa che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può mai essere considerata una forma di astensione collettiva dal lavoro rientrando nella nozione di sciopero di cui all'art. 40 Cost., anche quando venga qualificato come tale dalle Organizzazioni sindacali.

Trattandosi, appunto, di "attività ordinaria", tanto la somministrazione che la correzione delle prove suddette sono poste dal Legislatore a carico del personale in servizio presso ciascuna istituzione scolastica.

Pertanto, in caso di astensione dal lavoro del personale preposto alla somministrazione e/o correzione delle prove Invalsi, troveranno applicazione le condizioni ed i limiti stabiliti dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall'Accordo nazionale per il comparto Scuola, del 3 marzo 1999.

Ciò premesso, ed in relazione allo specifico quesito, la Commissione conferma il proprio orientamento in merito alla legittimità di uno **sciopero breve della sola attività funzionale** alla somministrazione e/o correzione dei test invalsi, con relativa precisazione della collocazione oraria dell'astensione (prima ora del turno antimeridiano per la somministrazione e/o ultima ora del turno pomeridiano per la correzione), (cfr. verbali n. 1076 del 27.04.2015, n. 1116 dell'11.04.2016 e n. 1117 del 18.04.2017).

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli

